



Città di Benevento

IV Settore

Viale dell'Università, 2/A - Tel. 0824772688 – Fax 0824326211

E-Mail: ufficiodipianobl@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI D'INTEGRAZIONE AL REDDITO

Approvato con Delibera di C.C. n.31 del 26/07/2012

INDICE

PREMESSA

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 5 – VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 6 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

Art. 7 – CONTRIBUTO GENERICO

Art. 8 – COMPARTICIPAZIONE AL FITTO

Art. 9 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Art. 10 – CONTRIBUTO TRAMITE RICORSO AL FONDO ECONOMATO

Art. 11– LIMITI DI RICHIESTA

Art. 12– RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 13– ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

Il Comune di Benevento, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per gli interventi da erogarsi a favore di persone singole e nuclei familiari per i fini di cui in premessa. Gli interventi si suddividono in:

- erogazione di contributi economici;
- acquisti diretti di beni di prima necessità: generi alimentari, abbigliamento, biglietti viaggio, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (alcolisti, tossicodipendenti, videopoker dipendenti, ecc).

2. L'intervento economico ha carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità.

3. Il Comune eroga gli interventi economici *nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie* a ciò destinate e con limite di € 3.000,00 (tremila/00) per nucleo familiare all'anno.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune di Benevento che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, modificato dal D.Lgs n. 130/2000, riferito all'anno precedente, non superiore a euro 2.984,00. In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato, l'istanza verrà accolta qualora si dichiara il sopraggiungere, nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e impreveduta (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente, pertanto, al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.

2. Nell'erogazione dell'intervento sarà data priorità alle famiglie con minori e agli anziani ultra65enni soli senza rete parentale.

3. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti se muniti di formale permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.

4. Il Servizio Sociale è tenuto a valutare la sussistenza di eventuali soggetti obbligati al mantenimento dei richiedenti, anche attraverso la richiesta della dichiarazione dei redditi di tutti i soggetti obbligati per legge al mantenimento, anche se conviventi. Oltre al reddito del richiedente, in tal caso, va preso in considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 codice civile e di seguito riportate:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
- 4) gli adottandi;
- 5) i generi e le nuore;
- 6) il suocero e la suocera;
- 7) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

4. Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

Art. 3 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
 - d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I cittadini, residenti nel Comune di Benevento, che intendono ottenere contributi o interventi economici previsti dal presente regolamento, devono presentare istanza in carta semplice o su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali, corredata dalla certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) riferita all'anno precedente e da copia del documento di riconoscimento. Possono allegare all'istanza eventuale dichiarazione di una situazione contingente e imprevista (disoccupazione, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente.
2. Il cittadino è tenuto, inoltre, a richiedere allo sportello di front-office, sito al piano terra del IV Settore, V.le dell'Università 2/A, un appuntamento per il colloquio con il Servizio Sociale Professionale per avviare l'iter procedurale.
3. Nel caso in cui il richiedente sia già in carico al Servizio Sociale, l'appuntamento sarà preso con l'Assistente Sociale di riferimento; nel caso di prima istanza sarà cura dell'operatore al front-office fissare l'appuntamento con l'assistente sociale che sarà individuata come referente del caso.
4. L'istanza può essere presentata per un numero massimo di tre volte all'anno.
5. La terza volta sarà accolta solo in caso di effettiva gravità della situazione e subordinatamente all'evasione delle prime istanze di altri richiedenti.

Art. 5 – VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'Assistente Sociale, previo appuntamento di cui all'art. 4.3, predispose l'indagine socio-ambientale e familiare attraverso il colloquio, la visita domiciliare e ulteriori approfondimenti, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.
2. Nel caso in cui emergono dubbi sulla situazione socio-economica dichiarata dal richiedente e dai soggetti obbligati al mantenimento dell'indigente, richiamati all'Art. 2 del presente regolamento, si procederà ad accertamenti diretti anche tramite l'accesso informatico con gli Uffici competenti (Agenzia delle Entrate - INPS - Conservatoria Registri immobiliari - Tributaria - Centro per l'impiego - Prefettura - C.C.I.A.A. - A.S.L. - P.R.A. , ecc.).
3. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale stila una relazione in cui evidenzia le condizioni socio-economiche e ambientali del nucleo familiare e dei soggetti obbligati a mantenimento dell'indigente richiamati all'Art. 2 del presente regolamento e presenta al Dirigente del Settore Servizi Sociali la proposta di intervento. Nel caso in cui l'assistente sociale ravvisa un bisogno di aiuto più complesso, procede alla presa in carico del soggetto avviando un progetto assistenziale individualizzato.
4. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, prendendo atto della proposta assistenziale, della gravità del caso e della disponibilità finanziaria dell'Ente, ne stabilisce il valore dell'intervento.

Art. 6 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO ECONOMICO

1. Le forme di intervento economico si articolano in:
 - Contributo generico;
 - Contributo straordinario;

- Compartecipazione al fitto;
- Contributo tramite ricorso al fondo economato.

Art. 7 – CONTRIBUTO GENERICO

- 1.E' un intervento consistente sia nell'erogazione di un contributo monetario sia in spese dirette a favore di persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni primari.
- 2.La misura economica viene erogata secondo quanto disposto agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
- 3.Le spese dirette prevedono l'acquisto di beni di prima necessità, come di seguito specificato:
 - a) Generi alimentari;
 - b) Pagamento utenze in scadenza o scadute;
 - c) spese relative alla cura dei figli;
 - d) spese per acquisto di farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'A.S.L. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
 - e) ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'A.S.L.).

Art. 8 – COMPARTICIPAZIONE AL FITTO

- 1.E' un intervento economico, da erogare una sola volta nell'anno solare, consistente nel pagamento del 50% del canone di locazione mensile erogabile per un massimo di numero di sei mensilità, con limite di € 2.000,00 (duemila/00).
2. Il richiedente deve essere in possesso di un regolare contratto di locazione registrato.

Art. 9 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- 1.Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.

Art. 10 – CONTRIBUTO TRAMITE RICORSO AL FONDO ECONOMATO

- 1.Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti il Dirigente Settore Servizi Sociali può disporre, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, l'erogazione tempestiva di una somma di denaro, da prelevare presso l'Ufficio Economato, vincolata agli aventi diritto.
2. Le spese previste riguardano prioritariamente pagamento di spese di viaggio e farmaci urgenti.

Art. 11 - LIMITI DI RICHIESTA

- 1.Gli utenti che beneficiano di altre forme di assistenza economica, erogate da altri Enti con i quali sussistono protocolli di intesa, non possono essere ammessi alle forme di assistenza previste dal presente regolamento.

Art. 12 - RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

- 1.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

- 1.Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale.